

## Premessa

Questo studio trae spunto dalla comunicazione presentata al seminario internazionale «Die *Senatus consulta* in den epigraphischen, papyrologischen und numismatischen Quellen: Texte und Bezeugungen» (Universität Münster, 24–26 novembre 2016), organizzato dai Proff. P. Buonigiorno e S. Lohsse, e intende mostrare in quali circostanze l'autorità del Senato di Roma potesse essere chiamata in causa, a fianco di quella imperiale, dalle più importanti *poleis* della provincia *Asia* (Efeso, Pergamo, Smirne, Sardi, Cizico, Laodicea etc.) nella loro aspra contesa per il primato all'interno della federazione dei Greci d'*Asia*, tra l'epoca di Augusto e Diocleziano e soprattutto nel III sec., tra i Severi e i Tetrarchi.

L'oggetto specifico dell'analisi storica è fornito da un variegato dossier epigrafico efesino: innanzi tutto la lettera di un governatore di epoca diocleziana sulla presidenza (*prohedria*) assegnata alla *metropolis* di Efeso (*IvEphesos* 217: **Cap. I**), che cita il trattato ulpiano *de officio (proconsulis)*; quindi tre lettere imperiali sui privilegi civici dell'epoca di Caracalla (*IvEphesos* 212: **Cap. III**), che riguardano il culto di Artemide e la terza *neokoria* efesina; infine la carriera di un anonimo notevole, difensore civico e instancabile viaggiatore (*IvEphesos* 802: **Cap. VIII**), strenuamente impegnato a rappresentare le istanze di Efeso presso la corte imperiale, tra Occidente e Oriente, tra Settimio Severo e Macrino.

Tale analisi storico-epigrafica fornisce l'occasione per presentare una rilettura prosopografica della carriera procuratoria di Ulpiano (**Cap. II**), con la proposta di datazione del suo incarico *a libellis* (c. a. 213–217 / 218?) e del trattato *de officio proconsulis* (c. a. 215–217). Si offre inoltre una ricostruzione complessiva, dettagliata e aggiornata, delle procedure di conferimento dei titoli di *neokoros* e *metropolis* alle città dell'*Asia* tra l'epoca di Augusto e Commodo (**Cap. V**) e tra i Severi e i Tetrarchi (**Cap. VI**), e delle relative implicazioni nella contesa per il primato, esemplificato dai titoli di *prote* e *meter* (**Cap. VII**). Un caso paradigmatico di tale ambizione per i titoli è fornito dalla terza *neokoria* di Efeso (**Cap. IV**), la cui complessa vicenda, tra l'epoca dei Severi e di Valeriano e Gallieno, è analizzata alla luce della ricca

documentazione epigrafica e numismatica della città. A proposito della *prohedria* efesina, si indagano le procedure di presidenza del *koinon* d'Asia tra l'epoca tardo-repubblicana e quella imperiale, sulla base di documenti già noti o di recentissima pubblicazione (**Cap. IX**).

Si propone infine una datazione circoscritta (c. a. 293–294) della riforma diocleziana della provincia Asia (**Cap. X**) e l'identificazione prosopografica del funzionario che, nel ruolo di *proconsul et corrector Asiae*, avrebbe sovrinteso a tale importante riordino giuridico-amministrativo, l'afrodisiense T. Oppius Aelianus Asklepiodotos (**Cap. XI**).

\*

Sono felice di esprimere il mio più sentito ringraziamento alle persone che con la loro viva presenza hanno stimolato e arricchito, nel corso degli anni, le idee che trovano oggi spazio in questo lavoro: al mio maestro, il Prof. Mario Mazza, per avermi incoraggiato, in un tempo che pare lontano, a occuparmi delle città greche dell'Asia Minore romana; ai Proff. Francesco D'Andria, Tullia Ritti, Francesco Guizzi, Grazia Semeraro, che mi hanno accolto con liberale benevolenza nella Missione Archeologica Italiana di Hierapolis di Frigia, invitandomi a far parte dell'équipe epigrafica; ai Proff. Celal Şimşek e Bahadır Duman, per aver fatto altrettanto, con vera generosità, nelle missioni di Laodicea al Lykos e Tripolis al Meandro; al Prof. Gian Luca Gregori, per la condivisione entusiastica di molte ricerche storico-epigrafiche; ai Proff. John Thornton, Umberto Roberto, Ariel Lewin, Daniela Motta, Laura Mecella, per l'amicizia e lo sprone costante.

Nella stesura del volume ho contratto un grande debito, scientifico e umano, nei confronti dei Proff. Denis Feissel, Tullia Ritti, Christopher Jones, Attilio Mastrocinque, Domitilla Campanile, che sono stati prodighi di consigli, osservazioni, critiche, dopo aver letto l'intero manoscritto o parti di esso: li ringrazio di cuore, riconoscendo l'apporto prezioso dell'esperienza di ciascuno, ma ben sapendo che gli errori residui sono dovuti esclusivamente alla mano (o all'ostinazione) di chi scrive. La stessa riconoscenza è dovuta ai referees anonimi per l'autentica cortesia delle loro puntuali segnalazioni.

Un ringraziamento altrettanto sincero e non formale va ai Proff. Pierangelo Buongiorno e Sebastian Lohsse: questo lavoro nasce in seno al progetto internazionale di ricerca «PAROS. Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v. Chr. – 284 n. Chr.)», da loro diretto presso l'Institut für Rechtsgeschichte, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, si è alimentato del loro incoraggiamento e per loro amicale disponibilità è stato accolto nella collana *Acta Senatus*.

Desidero anche ricordare, con vera gratitudine, sia i colleghi del Dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo e in particolare la Prof.ssa Daniela Motta, sotto la cui supervisione ho avuto il privilegio di svolgere un progetto di ricerca (2013–2017) su «L'autorità imperiale, le comunità locali e i movimenti religiosi

nella provincia d'Asia. Trasformazioni socio-economiche, culturali e religiose in Anatolia da Traiano a Costantino (98–337)», sia il Prof. Walter Ameling, per avermi accolto come *Gastwissenschaftler* (2013) e membro del progetto internazionale di ricerca «Zentrale Einheit und regionale Identität im Imperium Romanum», da lui diretto presso l'Abteilung Alte Geschichte, Universität zu Köln. Dalla feconda esperienza maturata tra il Mediterraneo e il Reno discendono molte delle idee qui esposte.

Il pensiero più profondo, più radicale, è dedicato alla mia famiglia, a Marta e Anita, all'amore e al sostegno di cui mi circondano, ogni giorno.

Terni, maggio 2018

Alister Filippini

## Avvertenze

Per la resa dei frequenti nomi antichi si mantiene la formulazione latina, salvo per i personaggi più noti (Ulpiano, Papiniano etc.); nei casi di nomi greci o grecanici si adotta la traslitterazione dal greco, anche quando tale nome (ossia il vero e proprio nome personale) costituisca il terzo o quarto elemento (assimilato a un *cognomen*) all'interno di una triplice formula onomastica latina (ad es. M. Aurelius Daphnos anziché Daphnus; Arrius Menandros invece di Menander; T. Oppius Aelianus Asklepiodotos invece di Asclepiodotus etc.); si fa tuttavia eccezione per le citazioni da autori moderni e da voci prosopografiche (quali le schede della *PIR*). Per i riferimenti numismatici, ogni rimando al volume dedicato alla *Ionia* nel catalogo del British Museum (*BMC Ionia*), seguito dal numero d'ordine della singola moneta, deve intendersi riferito alla sezione relativa a Efeso, a meno che non sia diversamente specificato (ad es. *BMC Ionia Smyrna*).

## I. *IvEphesos* 217: lettera di un alto dignitario sulla προεδρία di Efeso

Il punto di partenza per la nostra indagine è rappresentato da un'iscrizione di Efeso, rinvenuta da Franz Miltner nel corso degli scavi austriaci del Ninfeo di Traiano (1955–1958), nella parte centrale dell'*Embolos* (cd. *Kuretenstraße*, lato NE). Poco tempo dopo la scomparsa di Miltner (1959), l'*editio princeps*, corredata da un brevissimo commento, fu curata dagli epigrafisti dell'Österreichische Archäologische Institut, Josef Keil e Gustav Maresch, che nel 1960 (ma il volume apparve effettivamente nel 1964) presentarono, in maniera rapida ed efficace, un corposo dossier di importanti documenti efesini. Il dato più significativo di tale iscrizione consiste nella menzione di un trattato del celebre giurista Ulpiano (l. 9), ma anche, più in generale, di costituzioni imperiali e decreti del Senato (ll. 3–4, 9–10: vd. *infra*).

Il testo venne quindi ripreso dall'*Année épigraphique* (1966, nr. 436), senza particolari variazioni, e infine dal team di epigrafisti diretto da Reinhold Merkelbach, che lo ripubblicò nel volume II delle *Inschriften von Ephesos* (IK 12, 1979, nr. 217): quest'ultima può dunque considerarsi l'attuale edizione di riferimento. Come avviene per la maggior parte delle iscrizioni pubblicate nel vasto *corpus* epigrafico efesino (IK 11–17) – un'opera monumentale che merita la duratura gratitudine di generazioni di studiosi –, tale edizione manca purtroppo sia di fotografie che di disegni: sulla sola base di *IvEphesos* 217 non saremmo pertanto in grado di valutare a pieno il significato di questa epigrafe come monumento iscritto, inserito nel suo specifico contesto archeologico, né tantomeno di analizzarne gli aspetti paleografici, che avrebbero una certa importanza ai fini dello stabilimento di una cronologia.<sup>1</sup>

Sappiamo però che Keil e Maresch sottoposero il documento all'attenzione di William Seston, specialista dell'epoca di Diocleziano, il quale ragionevolmente pro-

---

1 Ed. pr. Keil – Maresch, *Epigraphische Nachlese* 1960 [1964], 82–83, nr. 8, da cui *AE* 1966, 436; *IvEphesos* II (IK 12, 1979), 217, da cui PH247926. Sulla mancanza di fotografie nell'*editio princeps* insisteva Robert, *Sur des inscriptions d'Éphèse* 1967, 46, n. 2.

pose, per i motivi che si vedranno di seguito, una datazione all'epoca tetrarchica, ovvero tra la fine del III e l'inizio del IV sec. Dopo la morte di Keil (1963), altri studiosi insigni commentarono il testo basandosi sulle osservazioni e sulla cronologia suggerita da Seston, da un lato Ernst Schönbauer (1965), dall'altro, in maniera assai sintetica, Louis Robert (1967) e quindi Fergus Millar (1977). Tuttavia, almeno per quanto ci risulta, Seston (scomparso nel 1983) non arrivò a rendere noto il suo studio. E qui, salvo alcuni, sporadici riferimenti successivi, sembra sostanzialmente esaurirsi una prima fase nella storia degli studi su questo notevole documento.<sup>2</sup>

Più di recente esso è stato fatto oggetto di un'indagine approfondita da parte di Valerio Marotta (2000–2004), che ha dedicato un duplice studio monografico alla fortuna del trattato *De officio proconsulis* di Ulpiano: in questa sede (2004) l'autore ha presentato una buona fotografia dell'iscrizione (scattata *in situ* da Andrea Raggi), l'unica sinora pubblicata, e si è avvalso dei pareri storico-epigrafici di Denis Feissel, Cesare Letta e Giuseppe Camodeca. Sulla scorta delle loro osservazioni è stato opportunamente notato come la paleografia dell'iscrizione non permetta di restringere la forcilla cronologica, che rimane aperta tra la fine dell'epoca severiana (235) e l'epoca diocleziano-costantiniana (per quanto una datazione sotto Diocleziano o i Tetrarchi sembri preferibile, per vari motivi inerenti al contenuto del documento, rispetto agli anni di Costantino: vd. *infra*, cap. X). Da ultimo Georgy Kantor ha stilato una sintetica messa a punto su *IvEphesos 217* nella cornice di un contributo storico-giuridico dedicato alla conoscenza della legge romana nell'Asia Minore di epoca imperiale (presentato a un convegno monacense del 2006, pubblicato nel 2009).<sup>3</sup>

L'*editio princeps* Keil-Maresch (1960 [1964]) fornisce tuttora i fondamentali dati concreti sull'iscrizione in quanto monumento iscritto: della grande lastra (*Platte*) di marmo bianco (alt. max. 46 × larg. 120 × spess. 21 cm; lettere di alt. 3 cm), rotta su tre lati, si conserva integro il lato sinistro e una porzione intermedia del lato destro, in corrispondenza delle ll. 3–7 del testo epigrafico. La perdita delle parti superiore e inferiore del blocco non permette di stabilire quanto siano estese le lacune iniziali e finali. Il testo superstite, distribuito su 13 linee, risulta dunque frammentario, benché le linee 3–7 siano preservate nella loro interezza (l. 3: 47 lettere; l. 4: 59 lett.; l. 5: 54 lett.; l. 6: 53 lett.; l. 7: 52 lett.) e possano essere d'aiuto nella valutazione dell'entità delle altre lacune.

Prima di affrontare il testo, desidero ringraziare Denis Feissel per la grande generosità con cui ha voluto offrirmi due fotografie inedite (1994) dell'iscrizione (fig. 1), nonché la sua personale lettura, che in vari punti migliora il testo dell'edizione

2 Schönbauer, *Drei interessante Inschriften* 1965, 108–115; Robert, *Sur des inscriptions d'Éphèse* 1967, 46; Millar, *The Emperor* 1977, 342, 392, n. 41; Millar, *A New Approach* 1986/2004, 433–434; Jones, *Imperial Letters* 2001, 44, n. 19 (sulla l. 9 dell'iscrizione); Meyer-Zwiffelhofer, *Πολιτικῶς ἀρχεῖν* 2002, 64, n. 2.

3 Marotta, *Ulpiano e l'impero*, I 2000, 185–186; II 2004, 37–79, cfr. 80–100; Hurlet, *Le proconsul et le prince* 2006, 15, n. 12; Kantor, *Knowledge of Law* 2009, 250–256.

*IvEphesos 217*, e la cortese disponibilità a discutere insieme del testo. Dal punto di vista paleografico le foto permettono di notare la presenza di lettere lunate (*epsilon*, *sigma*, *omega*) e numerose legature (ll. 4-7, 10: N+K, H+T, T+H, M+H, N+Π, N+H, H+N, N+H+M). Di seguito si presenta pertanto il testo secondo la lettura autoptica di Feissel e la verifica dello scrivente; in apparato si riportano le precedenti letture e le varie proposte di integrazione per le lacune del margine destro (ll. 2, 8, 9, 11, 12), in particolare per il discusso titolo dell'opera ulpiana (l. 8), e si segnalano in grassetto le ipotesi accolte o formulate in questa sede:<sup>4</sup>




Fig. 1. Iscrizione tardoantica del Ninfeo di Traiano, Efeso (per gentile concessione di D. Feissel, negativo 1994; foto inedita).




Fig. 2. Iscrizione tardoantica del Ninfeo di Traiano, Efeso (per gentile concessione di A. Raggi, negativo 2003; foto già pubblicata in Marotta, *Ulpiano e l'impero*, II 2004, copertina interna).

4 Il testo qui presentato rispecchia la lettura di Feissel, da me controllata su tre foto (due scattate dallo stesso Feissel, tra cui quella qui riprodotta nella fig. 1, e quella di Raggi *apud* Marotta, qui fig. 2) e sull'apografo di Wickert (*Skizzenbuch 3007*), per il quale sono debitore

-----  
 ποια[- - -]  
 ἴνα τῆς τε προσηκούσης διορθώσεως τ[ύ]χη τὰ παρ' αὐτῶν ἄ[- ca 6 -]  
 καὶ νῦν φανερωθῆ ἢ τε ἐξ ἀρχῆς ἕκ τε τῶν νόμων καὶ τῶν θείων  
 διατάξεων καὶ τῶν δογμάτων τῆς ἱεράς συνκλήτου τῆ ὑμετέρα μητροπόλει  
 5 προεδρία προσενεμημένη· ἐπειδὴ τοίνυν τὰ δικαιώματα σύνπαντα  
 τῆς πάντα ἀγαθῆς καὶ καθοσιωμένης μητροπόλεως Ἐφέσου δίκαιον  
 γνωσθῆναι τῆ θεϊότητι τῶν δεσποτῶν ἡμῶν, φροντίσατε σύνπαντα  
 συντάξαντες τὰ τε ἐκ τῶν παλαιῶν νόμων ἐν τοῖς δη ὄφικ[ι- ca 7 -]  
 Οὐλπιανῶ εἰρημένα καὶ τὰ ἐκ τῶν διατάξεων ω[- ca 15/17-]  
 10 ἐκ τῶν δογμάτων τῆς ἱεράς συνκλήτου με[- ca 18/20 - ἄ]=  
 ποστεῖλαι πρὸς με ἴγα [- - -]  
 τι τῶν εὐσεβε[στάτων ἡμῶν δεσποτῶν - - -]  
 [...]μι[- - -]  
 -----

1. 2: διορθώσε[ως - - -] *ed. pr.*, διορθώσε[ως τύχητε - - -] *IK 12*; **διορθώσεως τ[ύ]χη τὰ παρ' αὐτῶν ἄ[...]** Feissel, **τὰ παρ' αὐτῶν ἄ[χθέντα?]** Filippini
1. 8: Δη ὄφικ[ικς παρ'] *ed. pr.*, *contra* Seston (*apud* Robert), Δη ὄφικ[ικ- παρ'] Robert, Δη ὄφ[προκοσ' (i. e. *de officio*) *proco(n)s(ulis)*] ἐπ'] Seston (*apud* Schönbauer), Schönbauer, Meyer-Zwiffelhofer, δη ὄφικ[κίς - - -] *IK 12*, δη ὄφικ[κίω βιβλίους ἐπ'] Marotta, δη ὄφικ[κίω βιβλίους] Letta (*apud* Marotta), δη ὄφικ[κίω προκ' (i. e. *proc(onsulis)*) *sive* ἀνθ(υπάτου) βιβλίους] Camodeca (*apud* Marotta), **δη ὄφικ[ι- ...]** Feissel, **δη ὄφικ[ι-? βιβλίους]** Filippini
1. 9: εἰρημένα *ed. pr. etc.*, εἰρημένα Jones; ω[- - -] *ed. pr.*, ω[- - - καὶ τὰ] *IK 12*, **ὠ[ρισμένα? - - - καὶ τὰ]** Filippini
11. 10–11: μι[- - -] | [ἄ]ποστεῖλαι *ed. pr. etc.*, με[- - - ἄ] ποστεῖλαι Feissel, **με[μερισμένα? - - - ἄ] | ποστεῖλαι** Filippini
11. 11–12: ἴγα [- - -] | [ . . ] τῶν *ed. pr. etc.*, ἴγα [- - - τῆ ?θειότη] | **τι τῶν** Filippini
1. 12: [...] τῶν εὐσεβε[στάτων - - -] *ed. pr.*, [...] τῶν εὐσεβε[στάτων ἡμῶν δεσποτῶν - - -] *IK 12 etc.*, **τι τῶν εὐσεβε[στάτων ἡμῶν δεσποτῶν - - -]** Feissel (TI *ex apographo* Wickert, Skizzenbuch 3007).

Prima di presentare una traduzione del testo, conviene riportare integralmente i brevi commenti introduttivi di Keil e Maresch e di Robert, che, pur nella loro estrema stringatezza, inquadrano chiaramente la questione posta dal nostro documento:

---

alla cortesia di Feissel. Dall'apografo si recuperano, al principio della l. 12, le lettere TI, incise su un frammento minore, in seguito disperso, e non pubblicate né nell'*editio princeps*, né in *IvEphesos* 217.

Keil – Maresch, *Epigraphische Nachlese* 1960 [1964], 83: «In den bis in das 4. Jh. nicht zur Ruhe gekommenen Rangstreitigkeiten der großen Städte der Provinz, ..., hat sich Ephesos, vermutlich an den Statthalter, um Klärung der Prohedrie gewendet. Um den Streit endgültig zu erledigen, verlangt der Statthalter die Zusammenstellung und Vorlage aller dafür in Betracht kommenden Gesetze und Entscheidungen. Von besonderem Interesse ist, daß dabei auf die Schriften des Ulpian «De officiis» als auf ein wertvolles Hilfsmittel verwiesen wird».

Robert, *Sur des inscriptions d'Éphèse* 1967, 46: «Comment étaient constitués de tels recueils [d'actes], nous le voyons bien par l'inscription n° 8, que l'on a retrouvée au Trajaneum. Un gouverneur y répond au sujet de la préséance de la ville d'Éphèse et énumère les documents sur lesquels elle se fonde, lois, constitutions impériales, sénatus-consultes (l. 3–5): ... Or, les empereurs doivent connaître tout le dossier, tous les documents (δικαιώματα), l. 5–7: ... Aussi les Éphésiens doivent-ils réunir la documentation des anciennes lois d'après un ouvrage du juriste Ulpian, des constitutions et des sénatus-consultes et l'envoyer au gouverneur (l. 7–11): ... W. Seston datera justement ce document de l'époque de la tétrarchie».

Marotta, basandosi sull'edizione *IvEphesos* 217, ha proposto la seguente traduzione:

Marotta, *Ulpiano e l'impero*, II 2004, 38–39: «Quale ... (*proedria*)? ... Onde dell' *ordinatio* attinente (che conviene – che spetta) (dei *koina Asias*)? ... mirate a ... e ora sia resa evidente la *proedria* attribuita alla vostra metropoli, fin dall'inizio, dai *nomoi* e dalle divine costituzioni e dai decreti del sacro senato; giacché è giusto far conoscere (al *numen* e) alla *divinitas* (*maiestas*) (*numini maiestatique dominorum nostrorum*) dei nostri signori (*domini*) tutti quanti i privilegi (o, meglio, i documenti dai quali questi privilegi risultano comprovati) della per sempre nobile e consacrata (devota) metropoli di Efeso, curate tutto quanto ordinando l'uno accanto all'altro quanto è stato esposto dagli antichi *nomoi* nei libri *de officio* da Ulpiano e ciò che dalle costituzioni ... e dai decreti del sacro senato ... sia inoltrato (oppure sia rivolto) a me, onde ... dei piissimi nostri signori ...».

Del testo, come stabilito da Feissel e verificato dallo scrivente, si offre qui un diverso tentativo di traduzione, che deriva, come è normale, da uno sforzo di comprensione, specialmente per le integrazioni delle parti lacunose (partic. ll. 2, 8–10):

Filippini: «(1) ποια[- -] | affinché le [azioni intentate?] da quelli (τὰ παρ' αὐτῶν ἀ[χθέντα;]) ottengano (τ[ύ]χη) la correzione che si conviene (τῆς τε προσηκούσης διορθώσεως) | (3) e risulti ora evidente la presidenza (προεδρία) che fin dal principio (ἐξ ἀρχῆς) è stata assegnata alla vostra μητρόπολις | a partire dai νόμοι (*leges? iura?*) e dalle divine disposizioni (θεῖαι διατάξεις) e dai decreti del santo Senato (δόγματα τῆς ἱερᾶς συνκλήτου); | (5) poiché dunque (è) giusto che tutte le giuste pretese (δικαιώματα) | della μητρόπολις di Efeso, del tutto buona e consacrata, | (7) siano rese note (γνωσθῆναι) alla divinità

dei nostri padroni (τῆ θειότητι τῶν δεσποτῶν ἡμῶν), provvedete a | raccogliere ordinatamente insieme tutte le cose, sia quelle enunciate (εἰρημμένα) a partire dagli antichi νόμοι nei [libri] *de officio* | (9) da Ulpiano, sia quelle [stabilite?] (ῶ[ρισμένα?]) a partire dalle (divine) disposizioni [- - -, sia quelle] | [assegnate?] (με[μερισμένα?]) a partire dai decreti del santo Senato [- - -] | (11) di inviare a me, affinché [- - - alla divinità?] ([- - - τῆ ?θειότητῆ] | τῆ) | dei piissimi [nostri padroni - - -] | (13) [...]μ[- - -]».

Nonostante la sua frammentarietà, in questo testo acefalo può riconoscersi una lettera inviata da un alto rappresentante del governo imperiale agli Efesini, la cui città è qui definita come μητρόπολις (l. 4); possiamo immaginare che nell'*inscriptio* del documento, ora perduta, i destinatari della lettera fossero pertanto i magistrati, il Consiglio e il Popolo di Efeso (e. g. Ἐφεσίων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῆ βουλῆ καὶ τῶ δήμῳ), in maniera conforme alla consuetudine cancelleresca già tipica dell'epoca alto-imperiale. Il dignitario romano in questione, che fosse un magistrato senatorio oppure un funzionario imperiale, scriveva in prima persona (ll. 10–11: [ἀ] | ποστειλαί πρὸς με).

Costui può probabilmente riconoscersi nel governatore di provincia, ovvero nel *proconsul Asiae* (vd. *infra*, cap. X), come hanno sinora inteso tutti gli studiosi. Ancora in epoca tardoantica, come nei secoli precedenti, il sommo promagistrato di rango consolare, avente sede a Efeso, era infatti il proconsole, la cui autorità era direttamente subordinata all'imperatore e non sottostava al controllo giuridico-fiscale dei più importanti tra i funzionari imperiali, il prefetto del pretorio e il vicario prefettizio. Quest'ultimo, il *vicarius Asiae*, era incaricato dell'amministrazione della diocesi Asiana, nella quale rientravano varie province dell'Asia Minore occidentale (*Phrygia, Caria, Lydia, Hellespontus, Insulae, Lycia-Pamphylia, Pisidia*; dal 371 anche la *Lycaonia*) ma non la provincia proconsolare d'Asia; il vicario aveva sede, con ogni probabilità, a Laodicea al Lykos nella *Phrygia* (poi *Phrygia I* o *Pacatiana*). Sebbene l'identificazione del mittente della lettera con il governatore provinciale sia sembrata la più verosimile nella storia degli studi e venga qui accettata, non bisogna però escludere del tutto la possibilità che il dignitario scrivente fosse invece il prefetto del pretorio.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Il *vicarius Asiae* e il *proconsul Asiae* nel quadro dell'amministrazione tardoantica (IV–VI sec.): Feissel, *Vicaires et proconsuls* 1998. Ringrazio lo stesso Feissel per l'osservazione che il dignitario scrivente potesse eventualmente essere il prefetto del pretorio. Se la riforma diocleziana della provincia *Asia* può darsi all'epoca del primo collegio tetrarchico (c. a. 293–305) e più precisamente al 293–294 (vd. *infra*, cap. X), non è altrettanto chiaro quando fosse stata istituita la diocesi Asiana, che risulta già attestata dal cd. *Laterculus Veronensis* (databile, per la parte relativa alle province orientali, c. a. 314–324): Zuckerman, *Sur la liste de Véron* 2002, ha proposto la data del 314; in tal caso la lettera del dignitario, che qui si propone di riconoscere in un *proconsul Asiae* e, al contempo, *corrector* delle città libere (vd. *infra*, cap. X), in carica nel 293–294, sarebbe stata scritta assai prima dell'introduzione della figura del *vicarius Asiae* (314).

Nella prima parte del testo superstite (l. 2) si riscontra il significativo accenno a un'opera di «correzione» (διόρθωσις), che compare all'interno di una proposizione finale introdotta dalla congiunzione ἵνα. Nella precedente proposizione principale, perduta in lacuna, il dignitario sollecitava verosimilmente gli Efesini a provvedere in modo tale che alcune cose o azioni, compiute (?) da «quelli» (τὰ παρ' αὐτῶν ἀ[- ca 6 -]) ricevessero la «dovuta correzione» (τῆς τε προσηκούσης διορθώσεως τ[ύ]χῃ) da parte di qualcuno (dovremmo pensare da egli stesso o dall'autorità imperiale). Il soggetto della proposizione finale, al neutro plurale (τὰ ... ἀ[- ca 6 -]), ovvero le presunte azioni «da correggere», era probabilmente espresso nella forma di un participio verbale passivo, cui si riferisce logicamente il complemento d'agente παρ' αὐτῶν: vista l'estensione della lacuna (circa 6 lettere) si potrebbe forse pensare al participio perfetto passivo ἀ[χθέντα?] (da ἄγω), da intendersi – in maniera inconsueta – nel senso giuridico di «azioni intentate» (*actiones*). A fronte della durezza linguistica di questa ipotesi si potrebbe eventualmente richiamare un'osservazione di Feissel, riportata da Marotta: la lettera sembra il frutto di una traduzione greca da un testo originale latino, come lascerebbe intuire l'anomala costruzione (per il greco) della l. 5, lad-dove il participio προσνεμημένη compare in coda all'intera frase.

Se così fosse (τὰ ἀ[χθέντα?] in quanto *actiones*), potremmo pensare che, nella fattispecie del caso, alcuni soggetti giuridici («quelli»), non meglio specificati nella parte conservata dell'iscrizione ma certamente menzionati, in maniera esplicita o allusiva, nella parte introduttiva della lettera, avessero intentato un'azione legale (*actio*) a detrimento dei privilegi di Efeso. Tale azione sarebbe stata ora «corretta» dal dignitario scrivente, a condizione che gli Efesini provvedessero a reagire in maniera adeguata. Non è possibile chiarire, con certezza, chi fossero i misteriosi agenti, contrari alla posizione privilegiata di Efeso, ma si può facilmente intuire come altre città avessero fondati motivi di rivalità con la capitale provinciale: come risulterà dall'analisi dei capitoli successivi, le città avversarie dovranno essere cercate tra le *poleis* più influenti del *koinon* d'Asia tra II e III sec. Il termine *diorthosis*, ossia la «correzione» di presunte azioni malevole, assume evidentemente un ruolo-chiave per la comprensione del nostro documento: sul significato tecnico-giuridico di questo termine e sulla sua specifica connessione con il ruolo dello scrivente torneremo nel capitolo conclusivo (vd. *infra*, cap. X).

Oltre alla dovuta correzione delle azioni di «quelli», la reazione degli Efesini avrebbe avuto, nella prospettiva del dignitario che la sollecitava, una seconda conseguenza positiva: sarebbe ora apparsa in tutta evidenza (l. 3: καὶ νῦν φανερωθῆ) la legittimità della προεδρία, la «presidenza» (o il «primo posto») di Efeso, ovvero della posizione di preminenza «assegnata sin dal principio alla vostra *metropolis*» (l. 3-5: ἡ τε ἐξ ἀρχῆς ... τῆ ὑμετέρᾳ μητροπόλει προεδρία προσνεμημένη). Era dunque questo, la *prohedria* di Efeso (vd. *infra*, cap. IX), l'oggetto nodale della questione e contro di essa sarebbero state intentate le cause da parte delle città rivali.

In cosa consiste la προεδρία di Efeso? La natura di tale «presidenza, primo posto» non viene qui esplicitata nei suoi contenuti di carattere giuridico e/o sacrale

e nei relativi criteri di attribuzione, ma il dignitario specifica, per ben due volte, da dove derivino i *δικαιώματα* (i documenti comprovanti la legittimità della giusta pretesa) che, «sin dal principio» (ἐξ ἀρχῆς), garantivano tale particolare forma di primato (ll. 3–4, 8–10): a) da νόμοι (*leges* oppure *iura*); b) da θεῖαι διατάξεις (*constitutiones imperiales*); c) da δόγματα τῆς ἱερᾶς συγκλήτου (*senatusconsulta*).

Da un punto di vista grammaticale, non privo di rilevanza per l'interpretazione generale del discorso, si può osservare che il triplice costruito ἐκ τε τῶν νόμων καὶ τῶν θεῖων διατάξεων καὶ τῶν δογμάτων τῆς ἱερᾶς συγκλήτου non sembra esprimere qui un complemento di causa efficiente (la *prohedria* assegnata a Efeso «dai *nomoi* e dalle divine disposizioni e dai decreti del santo Senato») quanto un complemento di origine (reso dalla preposizione ἐκ col genitivo), che indichi il necessario fondamento giuridico dal quale derivava il privilegio efesino («a partire da / sulla base di *nomoi*, *diataxeis*, *dogmata*»). Questa distinzione logica (compl. origine, non agente / causa efficiente) tornerà utile per la comprensione delle ll. 8–10, dove ricorrono costrutti simili (vd. *infra*).

Nel secondo periodo conservato del discorso (ll. 5 ss.), il dignitario asserisce in forma preliminare (ll. 5–7: ἐπειδὴ κτλ.) la liceità della procedura di sottoporre tutti i documenti giuridici probanti le giuste pretese (τὰ δικαιώματα σύνπαντα) della *metropolis* di Efeso alla conoscenza della «divinità dei nostri padroni» (l. 7: γνωσθῆναι τῇ θεϊότητι τῶν δεσποτῶν ἡμῶν), ossia del collegio imperiale. Quindi, dopo tale preambolo, richiede espressamente agli Efesini di raccogliere in buon ordine (ll. 7–8: φροντίσατε σύνπαντα | συντάξαντες κτλ.) tutta quella documentazione giuridica (opportunamente distinta in tre categorie di documenti: ll. 8–10), che a lui dovrebbe essere inviata (ll. 10–11: [ἄ] | ποστειλαί πρός με).

Per quanto riguarda la prima categoria di documenti, quelli derivanti dagli «antichi *nomoi*», essi costituivano l'oggetto specifico di una trattazione ulpiana (ll. 8–9: τὰ τε ἐκ τῶν παλαιῶν νόμων ἐν τοῖς δη ὀφικ[1- ca 7 -] | Οὐλιανῶν εἰρημένα), ovvero erano stati «detti, enunciati, citati» (εἰρημένα) da Ulpiano. Rispetto a questa prima categoria, Marotta ha acutamente osservato come il termine νόμοι (l. 3) o παλαιοὶ νόμοι (l. 8) potesse indicare tanto le *leges* vere e proprie, quanto i *iura*, ossia il diritto elaborato dai giuristi (tale duplice significato trova peraltro riscontro nell'opera *de excusationibus* di Modestino, allievo di Ulpiano, come aveva notato Edoardo Volterra). Nel primo caso si potrebbe pensare, sulla scia di Robert, alla *lex* o *formula provinciae* (τύπος τῆς ἐπαρχείας), se l'espressione ἐξ ἀρχῆς si dovesse riferire all'origine istituzionale della provincia *Asia*, ovvero all'ordinamento giuridico stabilito dal proconsole M'. Aquillius e dalla commissione decemvirale (c. a. 129–126 a. C.), poi riformato da Silla dopo la pace di Dardano (84). Ma non è affatto scontato che tale allusione al «principio» rimandasse effettivamente ai primordi della provincia (su questo punto, per una diversa interpretazione, cfr. *infra*, cap. X).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Sull'ordinamento provinciale dell'*Asia* tra Aquillius e Silla (e Lucullo) vd. Campanile, *L'infanzia della provincia d'Asia* 2003; Campanile, *L'assemblea provinciale d'Asia* 2007.

Nel secondo caso (che forse non esclude del tutto il primo), oltre ai pareri dei giuristi di epoca repubblicana e alto-imperiale, i *iura* avrebbero potuto includere anche pareri ben più recenti, ma ritenuti parimenti «antichi» per la loro autorevolezza: non è dunque illegittimo né inverosimile pensare ai giuristi severiani, attivi mezzo secolo prima della stesura della lettera.<sup>7</sup> Nel *consilium principis* di Caracalla non mancavano peraltro *consilarii* di salda dottrina giuridica, quali Arrius Menandros e M. Cn. Licinius Rufinus, ma soprattutto, come qui si ipotizzerà (vd. *infra*, cap. II), vi avrebbe figurato lo stesso Ulpiano. Pare inoltre che al *consilium* venisse sottoposta più volte, tra l'epoca di Severo e Macrino, la complessa questione dei privilegi di Efeso (e delle altre città concorrenti per il «primato» provinciale, specialmente Pergamo e Smirne: vd. *infra*, capp. VII–VII).

La cosa che sorprende maggiormente lo studioso moderno, è che lo scrivente chiarisce come questi documenti (perlomeno quelli relativi agli antichi *nomoi*) fossero già stati «enunciati, citati» da Ulpiano nei libri *de offic[i] - - -* (ll. 8–9: *τά τε ... ἐν τοῖς δὴ ὀφφικ[ι-?] - ca 7 -*] | *Οὐλπιανῶ εἰρημένα*): compariva qui infatti non solo la menzione del giurista, ma persino l'indicazione del titolo di una sua opera. Si noti inoltre come, sino agli anni Ottanta del secolo scorso, questa fosse stata l'unica attestazione epigrafica del celebre giurista di epoca severiana (vd. *infra*, cap. II).

Sul riferimento a Ulpiano (ll. 8–9) si aprono problemi di diverso tipo:

- a) dal punto di vista strettamente epigrafico si può osservare che la lacuna di fine l. 8 (*δὴ ὀφφικ[ι-?] - ca 7 -*), per come può essere ora misurata grazie alla foto qui riprodotta (fig. 1), consta complessivamente di circa 8 lettere (un *iota* e altre 7 lettere incerte), che corrispondono alla lunghezza della parola finale della linea soprastante (l. 7: *σύνπαντα*, con nesso di N+Π);
- b) sotto il profilo filologico e grammaticale, la costruzione *ἐν τοῖς* sottintende o, meglio, comporta necessariamente il sostantivo *βιβλίους* (8 lettere), che dovrà essere reintegrato nella lacuna: è questa una valida intuizione di Letta, che proposto di integrare *ἐν τοῖς δὴ ὀφφικ[ικίω βιβλίους]* (secondo l'estensione della lacuna precedentemente indicata nell'edizione *IvEphesos* 217);
- c) ancora sotto il profilo grammaticale, non è necessario postulare (né sarebbe comunque possibile, per ragioni di spazio) una preposizione (ad es. *ἐπι*) che reggesse il dativo *Οὐλπιανῶ*, come hanno fatto alcuni studiosi (Seston, Marotta): in una costruzione verbale passiva di questo genere (con il participio perfetto: *εἰρημένα*) il complemento d'agente può infatti rendersi correntemente con il dativo semplice (cd. dativo d'agente: *Οὐλπιανῶ*);

<sup>7</sup> Marotta, *Ulpiano e l'impero*, II 2004, 53–59, tende a escludere che il termine *νόμοι* debba riferirsi alla *lex provinciae* e preferisce l'interpretazione nel senso di *iura*. Sul concetto di *vetus ius* in epoca diocleziano-costantiniana e la sua applicabilità ai giuristi di epoca imperiale e anche severiana vd. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs* 2000, 69–73.

- d) in proposito bisogna ricordare un'ipotesi di Jones, secondo cui il participio EIPHMENA (l. 9) dovrebbe leggersi *εἰρημένα* (con lo spirito aspro), ossia come una forma itacizzante del participio presente *ἤρημένα* («raccolti, selezionati»), dal verbo *αἰρέω*, anziché *εἰρημένα* (con lo spirito dolce: «detti, enunciati»), participio perfetto del più banale *εἶρω/λέγω*, come è stato finora generalmente inteso.<sup>8</sup> Tale *lectio difficilior*, pur suggestiva, sembra però sollevare un problema: la costruzione passiva con il participio presente (*εἰρημένα/ἤρημένα*) richiederebbe, in teoria, un complemento d'agente espresso con la preposizione e il genitivo (e.g. *ὑπὸ Οὐλπιανοῦ*) anziché il dativo semplice. Si preferisce pertanto adottare la *communis opinio* *εἰρημένα*;
- e) per quanto concerne il titolo ulpiano, secondo un'ottica storico-letteraria e giuridica, occorre chiarire a quale opera si facesse qui riferimento: il titolo lacunoso *δη ὀφφικ[ι-? - ca 7 -]*, ossia *de offic[i-? - -]*, rimanda a un trattato *de officio* o forse, come pensarono i primi editori, ai trattati *de officiis* (con un titolo al plurale, non altrimenti attestato), intesi in senso complessivo;
- f) ancora sotto il profilo filologico e linguistico, dovremmo infine chiederci in quale maniera il titolo *de offic[i-? - -]* / *δη ὀφφικ[ι-? - ca 7 -]* sarebbe stato percepito, scritto (*ΔΗ ΟΦΦΙΚ[ΙΟ sive -Ω sive -ΙΙC]*) e pronunciato (*δη ὀφφίκ[ιο? sive ὀφφικ[ιω? sive ὀφφικ[ις?]*) da un ellenofono; si noti bene infatti che il titolo, nella sua resa in greco, non è traduzione, ma traslitterazione o calco dal latino.

Per quanto attiene alla questione storico-letteraria, è utile ricordare come gli otto trattati ulpiani sui compiti (*de officio*) di vari magistrati e funzionari (*console, proconsul, prefetto urbano, prefetto dei vigili, questore, curator rei publicae, consularis, pretore tutelare*) contassero, complessivamente, almeno 19 libri: quasi tutti consistevano di libri singoli, tranne i 3 libri *de officio consulis* e i 10 libri *de officio proconsulis* (in cui il termine *proconsul* indicava, in senso universale, il governatore di una qualsiasi categoria di provincia, sia il proconsole senatorio, sia il legato imperiale, che fossero di rango pretorio o consolare). Se si tiene conto dei contenuti specifici di tali trattati, può considerarsi certo che il rimando «bibliografico» dovesse riferirsi, in ultima istanza, ai libri *de officio proconsulis*, il solo trattato che potesse avere qualche attinenza alle vicende dell'amministrazione provinciale, sottese all'interpellanza efesina sulla *prohedria* – peraltro, come hanno osservato vari studiosi, nell'archivio dell'*officium* proconsolare in Efeso doveva essere depositata una copia dell'opera ulpiana (sarebbe questa un'importante testimonianza dell'impiego concreto dei trattati ulpiani da parte dei governatori provinciali nelle loro funzioni di *iudices*).

Ma non si può essere altrettanto sicuri che il dignitario fosse così preciso, nella sua esortazione, da indicare puntualmente il titolo del singolo trattato: una considerazione integrata degli altri quesiti (epigrafico, filologico, grammaticale, lin-

<sup>8</sup> Sulla forma itacizzante del participio *εἰρημένα* (l. 9) vd. Jones, *Imperial Letters* 2001, 44, n. 19.

guistico) suggerisce di concludere che nello spazio disponibile in lacuna (circa 8 lettere) non può integrarsi altro che il sostantivo *βιβλίους* (8 lettere) più una singola lettera quale desinenza del titolo incompleto *δη ὄφφις[ι-? - ca 7 -]*, per un totale di 10 lettere (da immaginarsi peraltro assai assiegate, verosimilmente con qualche nesso). Per ragioni di spazio si preferisce pertanto riprendere la soluzione già intuita da Letta (*δη ὄφφις[κίω βιβλίους]*), apportandovi qualche lieve variazione (*δη ὄφφις[ι-? βιβλίους]*): resta infatti incerto se l'ultima lettera del titolo fosse *omikron* oppure *omega* (*ΔΗ ΟΦΦΙΚ[ΙΟ sive -Ω βιβλίους]*); si esclude invece la soluzione alternativa *ΔΗ ΟΦΦΙΚ[ΙΙC]* (secondo Keil-Maresch) sia per ragioni di spazio, sia per mancanza di attestazione del presunto titolo al plurale (*de officis*).<sup>9</sup>

Per tornare al discorso del dignitario scrivente, conviene notare come l'elenco dei documenti relativi alle tre categorie (*nomoi*; costituzioni imperiali; senatoconsulti), già anticipato alle ll. 3-4 e quindi ripreso, in maniera più ampia ed esplicativa, alle ll. 8-10, sia qui scandito, dal punto di vista sintattico e lessicale, dall'uso di tre sostantivi al neutro plurale (complementi oggetto di *συντάξαντες*), simmetricamente correlati a tre complementi di origine (non di causa efficiente: vd. *supra*):

- a) ll. 8-9: *τά τε ἐκ τῶν παλαιῶν νόμων ... | Οὐλιανῶ εἰρημένα*, «le cose selezionate dagli antichi *nomoi* (compl. orig.) ... | da Ulpiano (compl. agente)»;
- b) l. 9: *καὶ τὰ ἐκ τῶν διατάξεων ὦ[- ca 15/17-]*, «e le cose [- - -] dalle (divine) disposizioni (compl. orig.)»;

<sup>9</sup> Per la ricostruzione del titolo dell'opera ulpiana citata dall'iscrizione (l. 8) vd. *supra* in apparato critico al testo epigrafico. Schönbauer, *Drei interessante Inschriften* 1965, 112, accoglieva un'ipotesi di Seston; Marotta, *Ulpiano e l'impero*, II 2004, 40-42, partic. n. 82, riporta le osservazioni di Letta e Camodeca e, riguardo all'ipotesi di Keil e Maresch, commenta (n. 82): «In tal modo il consiglio impartito dal governatore agli Efesii potrebbe riferirsi a tutti i libri *de officio* raccolti nel suo archivio in almeno quattro *capsae*». I primi editori (*ἐν τοῖς Δη ὄφφις[κίως παρ']*) supposero giustamente che nelle lettere *ΔΗΟΦΦΙ[- - -]* si celasse un calco dal latino, da loro inteso nel senso di un titolo complessivo generico (*de officis*). Seston e Schönbauer (*ἐν τοῖς Δη ὄφφ' [προκοσ' ἐπ']*) immaginarono invece che il titolo latino, più specifico, *de officio proco(n)s(ulis)*, fosse stato abbreviato secondo la prassi delle fonti giuridiche (Fragm. Vat. 119: *Ulp. l. II, de off. procos.*), ma tale ipotesi urta con l'effettiva presenza di un *iota* (*ὄφφι[- - -]* secondo l'*editio princeps*, *ὄφφις[ι- - -]* nell'attuale lettura migliorata di Feissel). Letta (*ἐν τοῖς δη ὄφφις[κίω βιβλίους]*) ha proposto di restituire il titolo generico *de officio* e ha correttamente individuato il necessario sostantivo *βιβλίους*, introdotto dall'articolo plurale *τοῖς*. Camodeca (*ἐν τοῖς δη ὄφφις[κίω προκ' (i. e. proco(n)sulis)] sive ἀνθ(υπάτου) βιβλίους]*) ha inteso restituire, più puntualmente, il titolo *de officio proconsulis*, ma l'integrazione risulta eccedente rispetto allo spazio disponibile in lacuna. Anche l'ipotesi di Marotta (*ἐν τοῖς δη ὄφφις[κίω βιβλίους ἐπ']*) non pare compatibile con lo spazio della lacuna, come ha osservato pure Kantor, *Knowledge of Law* 2009, 252. Per le osservazioni sulla costruzione del dativo d'agente e sulla percezione del titolo latino da parte di un ascoltatore ellenofono e la sua resa greca in forma di calco sono sinceramente debitore nei confronti delle acute considerazioni di Feissel.

- c) ll. 9–10: [- - - καὶ τὰ] | ἐκ τῶν δογμάτων τῆς ἱερᾶς συνκλήτου με[- ca 18/20 -], «[- - - e le] | cose [- - -] dai decreti (compl. orig.) del santo Senato».

La presenza di un participio verbale sostantivato nella prima categoria (τὰ εἰρημένα, participio perfetto da εἶρω/λέγω) lascia ragionevolmente supporre che anche per le altre due categorie si fossero impiegati analoghi participi di tempo storico (perfetto o, al limite, aoristo): nel secondo caso si può ipotizzare (Feissel) τὰ ἐκ τῶν διατάξεων ὠ[ρισμένα? - - -] (participio perfetto da ὀρίζω, «le cose [stabilite?] a partire dalle (divine) disposizioni»; nel terzo caso si potrebbe forse pensare (Filippini) τὰ] | ἐκ τῶν δογμάτων τῆς ἱερᾶς συνκλήτου με[μερισμένα? - - -] (participio perfetto da μερίζω, «le] | cose [assegnate?] a partire dai decreti del santo Senato».

In ogni caso la triplice documentazione doveva innanzi tutto essere portata alla conoscenza della «divinità dei nostri padroni» (l. 7: τῆ θεϊότητι τῶν δεσποτῶν ἡμῶν): il riferimento ossequioso alla *divinitas Dominorum Nostrorum* ha fatto giustamente pensare (Seston) a un collegio imperiale dell'epoca del dominio, quindi a Diocleziano e ai Tetrarchi (cfr. *infra*, cap. X). Dalle ultime righe (ll. 11–13), assai frammentarie, si intuisce che il dignitario avrebbe richiesto alla città di raccogliere e inviargli l'intero dossier, affinché (ἵνα) egli potesse trasmetterlo (?) alla corte imperiale, ovvero «[- - - alla divinità?] | dei piissimi [nostri padroni - - -]» (ll. 10–12: ἂ] | ποστεῖλαι πρὸς με ἵνα [- - - τῆ ?θειότη] | τι τῶν εὐσεβε[στάτων ἡμῶν δεσποτῶν - - -]).

Si può supporre che, dopo aver ottenuto dagli imperatori la conferma preliminare dei privilegi «originari» di Efeso, già attestati dai succitati δικαιώματα, il dignitario avrebbe probabilmente assunto il dossier efesino agli atti di sua competenza, per procedere alla *diorthosis* delle azioni legali intentate contro la stessa Efeso. Da questo punto di vista procedurale, non apparirà strano che, in epoca tardoantica (a differenza dell'epoca alto-imperiale), un dignitario quale il governatore di provincia agisse come necessario intermediario (e filtro selettivo) delle richieste inviate dai sudditi provinciali all'imperatore.<sup>10</sup> Si ricordi come varie, importanti decisioni imperiali riguardanti la città di Efeso, debitamente registrate dall'epigrafia pubblica di carattere monumentale, si configurassero come rescritti indirizzati ai proconsoli e da questi comunicati agli organismi civici, in forma di lettera imperiale o di editto proconsolare.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Sui governatori tardoantichi si vedano i contributi di vari autori, raccolti in *AnTard* 6, 1998 (tra cui la sintesi introduttiva di Roueché, *The Functions of the Governor* 1998), e lo studio complessivo di Sloopjes, *The Governor and his Subjects* 2006. Sul ruolo del governatore come intermediario in epoca tetrarchica vd. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs* 2000, 234–253; per l'epoca alto-imperiale cfr. Hurlet, *Le proconsul et le prince* 2006, 202–300.

<sup>11</sup> Esempi di lettere inviate dagli imperatori (o dai più alti funzionari imperiali) ai proconsoli d'Asia e quindi «pubblicate» in Efeso sono forniti da *IvEphesos* 41 (lettera di Costanzo II al dignitario Marinus riguardo al prefetto del pretorio Fl. Philippus, c. a. 351–354; per la datazione di questo documento cfr. ora Ritti, *Storia e istituzioni* 2017, 645–650); *IvEphesos* 44 (lettera dei prefetti del pretorio Fl. Tauros Seleukos Kyros, Fl. Petronius Maximus e Fl. Valenti-

Tra i casi più noti basti menzionare le due lettere di Valente ai proconsoli Eutropius e Festus (*IvEphesos* 42–43), che riguardavano rispettivamente le modalità di contribuzione imperiale alle spese per il restauro dei monumenti cittadini (a Eutropius: nr. 42) e il rango privilegiato di Efeso tra le quattro *metropoleis* della provincia *Asia* in occasione delle cerimonie festive legate all'*asiarchia* (a Festus: nr. 43, vd. *infra*, cap. VI).<sup>12</sup> Le lettere imperiali, trasmesse alla città dai proconsoli, furono incise su grandi lastre marmoree ed esposte pubblicamente presso il cd. Ottagono, nella parte inferiore dell'*Embolos* (lato SW), non lontano dalla nostra iscrizione (Ninfeo di Traiano). La *Kuretenstraße* era infatti lo spazio più rappresentativo per la «pubblicazione» su pietra di documenti ufficiali che attenessero al rango, allo statuto e ai privilegi giuridico-fiscali della *civitas* efesina – la consapevolezza topografica dei luoghi di esposizione dei documenti giuridici è dunque di grande aiuto, anche in questo caso, per la piena comprensione del significato storico-politico di quei documenti agli occhi della comunità locale.<sup>13</sup>

---

nus Georgios Hippasios al proconsole Fl. Heliodoros, c. a. 439–442); *IvEphesos* 39 (*mandata* imperiali rivolti a un governatore, VI sec.); *IvEphesos* 40 (*constitutio* di Maurizio inviata a un governatore, 11 febbraio 585). Lettere imperiali tardoantiche, spesso assai frammentarie, sono trasmesse dalle iscrizioni *IvEphesos* 1325, 1326 (?), 1328, 1329, 1330, 1341, 1342 (?), alle quali si aggiungono tre celebri lettere di Giustiniano: *IvEphesos* 1353 (sul culto efesino dell'apostolo Giovanni, indirizzata probabilmente all'arcivescovo metropolita di Efeso e forse anche al proconsole d'*Asia*), 4133 A-B (due lettere all'arcivescovo Hypatios). Editti di alti dignitari tardoantichi sono conservati, in forma più o meno frammentaria, dalle iscrizioni *IvEphesos* 1323+1324 (il proconsole Fl. Marianus Michael Gabriel Ioannes Theodoros Iulianus Theodoros Marinus Athanasios, epoca giustiniana), 1333 (?), 1336 (il proconsole Fl. Ioannes), 1337 (un governatore?), 1339 (il proconsole Ioannes?), 1340 (un prefetto del pretorio?), 1345 (un prefetto del pretorio, tale Arkadios, e/o un proconsole?), 1352 (il proconsole Fl. A[x]ios Arkadios Phlegetios, V–VI sec.).

**12** Lettera di Valentiniano, Valente e Graziano al proconsole Eutropius (a. 371/372): *IvEphesos* 42; vd. Chastagnol, *Le législation sur les biens des villes* 1986 [1994]. Lettera di Valentiniano, Valente e Graziano al proconsole Festus (c. a. 372–375, prob. 372): *IvEphesos* 43; vd. Cecconi, *Governo imperiale* 1994, 94–95; Filippini, *Fossili e contraddizioni* 2016, 439–442. Eutropius: *PLRE* I, E. 2. Festus: *PLRE* I, F. 3. Si noti come entrambi i personaggi ricoprirono dapprima l'incarico di *magister memoriae* per Valente, composero quindi un breviario di storia romana dedicato al medesimo imperatore (c. a. 369), ottennero infine, in diretta successione, il proconsolato d'*Asia* (Eutropius 371/372, Festus 372–378).

**13** *Embolos* in epoca imperiale e tardoantica: Thür, *The Processional Way in Ephesos* 1995; Halfmann, *Städtebau und Bauherren* 2001, 27–32, 64–75, 87–90; Roueché, *The Kuretenstraße* 2009. Sulla topografia urbana come chiave di interpretazione di alcuni casi di pubblicazione epigrafica monumentale vd. Feissel, *Épigraphie administrative* 1999.

## Risultati

La lettera del dignitario (*IvEphesos 217*), con ogni probabilità il governatore (*proconsul Asiae*), pur essendo acefala e lacunosa, offre quattro elementi di primaria importanza (la citazione di Ulpiano, la *prohedria* di Efeso e il suo rango di *metropolis*, la *diorthosis*), dai quali potrà proseguire l'indagine:

- a) il rimando al trattato *de officio (proconsulis)* di Ulpiano (vd. *infra*, cap. II), che rinvierà a sua volta ai rapporti tra Efeso e Caracalla (cap. III);
- b) la condizione giuridico-sacrale di Efeso in quanto μητρόπολις d'Asia (nonché, si aggiunga, città più volte νεωκόρος: capp. IV–VI), in competizione con altre *metropoleis* asiatiche per il «primato» provinciale (τὰ πρωτεία: capp. VII–VIII);
- c) la «presidenza» (προεδρία) di Efeso all'interno del *koinon* d'Asia (cap. IX), che si dice essere stata assegnata «fin dal principio» (ἐξ ἀρχῆς) alla città (cap. X);
- d) l'opera di διόρθωσις, nella quale andrà attribuito un ruolo primario al dignitario scrivente, probabilmente un personaggio che, in epoca diocleziana, cumulasse gli incarichi di *corrector* e *proconsul Asiae* (capp. X–XI).